

Rif. Rubrica **093/C**

Rep. Archivio Dem.D 5/r.a.

Cod. cliente **008842**

N.....del Registro concessioni Anno 2018

N..... del Repertorio

A U T O R I T À D I S I S T E M A P O R T U A L E
D E L M A R T I R R E N O C E N T R A L E

Codice Fiscale 95255720633

IL PRESIDENTE

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale (AdSP);

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visti gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione;

Viste le disposizioni contenute nel Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

Premesso che:

- con licenza n.49/2014-rep.7411 rilasciata in data 02/10/2014 e scaduta il 31/12/2017, la Sig.ra SERIO Anna è stata concessionaria di un grottino contrassegnato col n.5 di mq.67,85 situato nel comune di Napoli e precisamente in località Nisida, Molo Cappellini, individuato catastalmente al fg.227 p.lla 16/A, allo scopo di adibirlo a deposito per la propria imbarcazione;
- con istanza (Mod.D2-SID) pervenuta in data 10/10/2017 ed assunta al prot.AdSP n.5322, la predetta ditta ha chiesto il rinnovo della licenza di concessione per una durata di quattro anni;
- tale istanza è stata regolarmente pubblicizzata a norma dell'art.18 R.C.N. con avviso AdSP n.13059 del 25/09/2018, nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria, senza che siano pervenute osservazioni e/o istanze in concorrenza;
- è stato acquisito il parere favorevole del Comitato di Gestione con delibera n. del ;
- il canone demaniale annuo per la presente concessione è stato determinato con riferimento alle tabella canoni demaniali ex art.7 L.494/93 (Tabella C-catg.B-voce 109) ed ammonta a complessivi € 2.641,67-aggiornato al 2019;
- come da estratto contabile in data 11/02/2019, agli atti d'ufficio, la Ditta non presenta esposizione debitoria nei confronti dell'AdSP;
- è stata depositata, in data la polizza fideiussoria n.056882122 con appendice di variazione n.075279807 della Allianz S.p.A., costituita ai sensi dell'art. 17 del regolamento al codice della navigazione a garanzia di

ogni obbligo derivante dal presente atto, ivi compresi diritti e tariffe;

- considerata la necessità di regolarizzare l'occupazione demaniale ed il conseguente rapporto concessorio ai fini fiscali, erariali ed amministrativi;

- dato atto che non sono state svolte ulteriori formalità istruttorie in quanto trattasi di beni demaniali marittimi già oggetto di precedente rapporto concessorio e per lo stesso scopo;

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 l. 241/90;

Il Segretario Generale

Ing. Francesco MESSINEO

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente, e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione;

CONCEDE

alla **Sig.ra SERIO ANNA** – residente in – omissis- , C.F. **SRENN56R42F839Z**, di occupare il seguente bene demaniale marittimo situato nel Comune di Napoli e precisamente in località Nisida, Molo Cappellini, costituito da un grottino contrassegnato col n.5 (cinque) di mq. 67,85, bene individuato catastalmente al foglio 227 p.lla 16/A del Comune di Napoli (F839), allo scopo di adibirlo a deposito della propria imbarcazione.

Il tutto come rappresentato nello stralcio cartografico SID e nella planimetria a firma dell'ing. Filippo Cavuoto, che si allegano al presente atto per farne parte integrante.

La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, per il periodo decorrente dal **1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2021**, con l'obbligo di corrispondere all'AdSP, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo della presente concessione, il canone di **€ 10.489,74= (diecimilaquattrocentottantanove/74)**, esente IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall'art.1 – comma 933 – della Legge 296/06 e s.m.i., e da versarsi in quattro rate annuali soggette ad incremento Istat a norma dell'art.04 L.494/93.

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

I beni concessi, il cui incameramento costituisce oggetto di separata determinazione, sono assoggettati ad ogni diversa valutazione ai sensi dell'art.49 del codice della navigazione.

Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese il bene demaniale marittimo occupato, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato nelle migliori e funzionali condizioni all'Autorità Portuale di Napoli.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art.8 del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione (e successive modificazioni), il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero dei beni

concessi, finchè non si siano concluse le procedure di selezione.

L'AdSP avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare dalla presente concessione, nel caso in cui rilevi che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, ai fini della maggiore tutela degli interessi pubblici marittimi, ai sensi dell'articolo 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato all'AdSP, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio insistono i beni occupati.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e alla riconsegna dei beni demaniali in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà

facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi, oppure rivalendosi sulle somme depositate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al C.N. o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che l'AdSP avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'AdSP potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Adsp dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione o per qualunque altro utilizzo non autorizzato dalla presente concessione d.m.

Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate.

Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al bene demaniale concesso, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

1. il bene demaniale oggetto della presente licenza (grottino) è situato nelle aree di Coroglio/Nisida che saranno oggetto degli interventi previsti nel PRARU (Piano di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana) da parte di Invitalia, quale soggetto attuatore. Pertanto **il concessionario si obbliga fin da ora a riconsegnare il locale demaniale di cui al presente atto, anche prima della sua naturale scadenza, come sopra indicata, a semplice richiesta di questa Autorità di Sistema portuale, senza pretesa di alcun tipo di risarcimento e/o delocalizzazione;**
2. Pertanto il concessionario è edotto che il presente atto potrebbe essere oggetto di revoca anticipata in relazione all'avvio dei previsti interventi pubblici;
3. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
4. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'AdSP;
5. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
6. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
7. dovrà essere garantita la manutenzione ordinaria delle aree richieste in concessione temporanea anche sotto il profilo igienico-sanitario;
8. è posto in capo al concessionario l'onere della ordinaria e della

straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno esser restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all'AdSP; ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;

9. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
10. ai fini dell'art.47 lett.d) il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissato in uno;
11. il deposito cauzionale ex art.17 reg.esec.cod.nav. dovrà essere adeguato in relazione agli aumenti del canone demaniale fino a garantire almeno due annualità di canone;
12. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale individuati dal D.M. 14.11.1994, quale corrispettivo per la fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi;
13. il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario-Agenzia delle Entrate Napoli 3- in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;
14. il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;

- 15.** il concessionario si impegna al pagamento della fornitura dei beni e/o servizi (canoni e diritti) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di fattura, o di altro documento giustificativo comunque denominato, che saranno inviati mediante email pec all'indirizzo desumibile dal registro imprese o da altro indirizzo comunicato dal debitore cui è fatto onere in tale senso; la mancata lettura di detta comunicazione mail non è in alcuno modo opponibile all'AdSP. In mancanza di tale indirizzo, la fattura viene spedita con posta ordinaria (fattura commerciale aperta) e non è opponibile all'AdSP alcuna doglianza di eventuale mancato ricevimento. Il concessionario è altresì edotto che, decorsi i termini di pagamento innanzi citati, per ogni giorno di ritardo dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso del 3% su base annua, divisore 360;
- 16.** il concessionario si impegna in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, a corrispondere l'indennità di mora e/o interessi previsti dalla Delibera Presidenziale AdSP n. 176/2017 ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni **quali l'incameramento dei depositi a cauzione, la dichiarazione di decadenza** o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;
- 17.** al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare;
- 18.** il concessionario ha l'obbligo di:
- verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione;

- segnalare – senza indugio/immediatamente – a questa AdSP l’eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l’avvenuta ricezione della segnalazione stessa;
- rappresentare all’AdSP il detto stato di pericolo e immediatamente eliminare lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione;
- in presenza di potenziali pericoli per la conduzione delle attività oggetto del presente atto, astenersi dal continuare nell’esercizio dell’attività stessa e vietare l’accesso e l’uso alle aree relative predisponendo ogni misura utile anche mediante apposizione di adeguata segnaletica visibile di impedimento;

Al concessionario:

- avendo corrisposto il canone demaniale richiesto per l’anno in corso, giusta rev. del ;
- avendo prestato idonea garanzia ex art. 17 reg. cod. nav. mediante polizza fideiussoria della Allianz s.p.a. n.056882122 e successiva appendice di variazione n. , a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto per un importo di € ;

si rilascia la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Napoli alla via P.Leonardi Cattolica n.16-CAP 80124.

Napoli, **IL CONCESSIONARIO**

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, il concessionario ha preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente le seguenti condizioni speciali: artt. 1, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

IL CONCESSIONARIO

.....

L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

DEL MAR TIRRENO CENTRALE

IL PRESIDENTE

Pietro SPIRITO

BOLSA